

Savigliano, 17/09/2026

Prot. n. 20/2026

STRAORDINARI SÌ, MA ENTRO I LIMITI DI LEGGE

Il lavoratore dipendente è tenuto a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, quando legittimamente richieste dal datore di lavoro. Tuttavia, l'art. 5 del D.Lgs. 66/2003 stabilisce che il ricorso a tali prestazioni debba essere contenuto entro limiti ben definiti.

LIMITI DI LEGGE E DI CONTRATTO COLLETTIVO

Di norma, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario, fissandone altresì i relativi limiti di utilizzo.

In mancanza di una disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, ed entro il **limite massimo di 250 ore annuali** per ciascun dipendente (limite legale previsto dall'art. 5, comma 3, D.Lgs 66/2003).

SANZIONI IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI

In caso di superamento del limite legale di 250 ore annue di straordinario (calcolate per ciascun lavoratore), il datore di lavoro incorre nelle seguenti sanzioni¹, per le quali **non è ammesso il pagamento in misura ridotta**:

- sanzione amministrativa pecuniaria **da 25,00 a 154,00 euro**;
- sanzione amministrativa pecuniaria **da 154,00 a 1.032,00 euro**, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori oppure si è verificata nel corso dell'anno solare per più di 50 giornate lavorative.

ECCEZIONI E DEROGHE

Il superamento del limite di 250 ore annue non è generalmente consentito, salvo diversa disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali o territoriali applicabili.

Eventuali deroghe al limite di 250 ore possono essere previste solo:

- da CCNL o accordi collettivi che disciplinino espressamente ipotesi di flessibilità in presenza di picchi produttivi, forza maggiore o eventi particolari;
- nel rispetto del limite medio di 48 ore settimanali (calcolato su periodo di riferimento, di norma 4 mesi, salvo diversa previsione contrattuale o accordi di deroga).

In tali casi, le deroghe devono essere attuate secondo le modalità e le procedure previste dal contratto collettivo (es. informazione/consultazione delle RSA/RSU, comunicazioni agli uffici competenti ove richieste).

¹ Art. 18-bis, comma 6, D.Lgs. 66/2003